

PERSONALE ATA E DOCENTI DI RUOLO. Ricorso al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, economici e della carriera.

Con il decreto legge n.78/2010 (art. 9, comma 23) fu stabilito che *“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”*.

Con D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, tali disposizioni venivano prorogate fino al 31 dicembre 2013.

Il blocco 2013 ha avuto l'effetto di congelare la progressione di carriera per tutto l'anno 2013, con la conseguenza di rallentare gli scatti di anzianità di un anno nonché di incidere negativamente anche ai fini pensionistici.

Negli anni successivi, a seguito di accordi sindacali fu possibile il recupero degli anni scolastici 2010, 2011, 2012, ma non del 2013, del quale non si tiene alcun conto ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

La vicenda è stata affrontata nelle aule di giustizia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, pur non riconoscendone effetti retroattivi così da impedire il recupero delle somme pregresse.

Diversi tribunali di primo grado si sono già espressi sulla vicenda (da ultima si segnala la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 66 del 30 gennaio 2024), dichiarando il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera.

Ma da ultimo è altresì intervenuta la decisione della suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 16133/2024 dell'11/06/2024 che ha chiarito definitivamente che il servizio prestato nell'anno 2013 dal personale docente ed ATA deve essere considerato al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento:

“...le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici...sono disposizioni eccezionali e in quanto tali da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico...la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici”.

“Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici”.

Pertanto ad oggi vi è possibilità di avanzare ricorso al fine del riconoscimento dell'anno 2013 per tutti gli insegnanti e per il personale ATA che ha chiesto ed ottenuto la

ricostruzione della carriera senza la valutazione dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, sia durante il pre-ruolo che durante il ruolo.

Chi può fare ricorso?

Potranno presentare ricorso sia gli insegnati sia il personale ATA che nell'anno 2013 erano precari oppure di ruolo.

Come fare per partecipare al ricorso?

Il personale interessato dovrà innanzitutto presentare al Ministero dell'Istruzione ed al proprio ufficio scolastico un atto stragiudiziale di costituzione in mora con la ulteriore finalità di interrompere i termini di prescrizione per le differenze retributive. Il predetto atto, predisposto dallo studio, dovrà essere inoltrato sia al Ministero (a mezzo P.E.C. o mediante lettera raccomandata A.R.) che all'ufficio scolastico di titolarità con le medesime modalità.

Tale atto sarà predisposto e inoltrato dallo studio legale a seguito della compilazione del seguente FORM (<https://forms.gle/GHgHfTd3vxo82abR6>). Per tutti coloro che compileranno il form verrà fatta una diffida trasmessa all'Amministrazione di riferimento.

Successivamente alla trasmissione della diffida sarà possibile avviare il ricorso, per il quale sarà necessaria la seguente documentazione:

1. copia Carta di Identità e Codice Fiscale;
2. copia contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato dell'anno 2013;
3. copia decreto di ricostruzione di carriera;
4. copia stato matricolare di servizio (da prendere in segreteria);
5. copia ultimo cedolino;
6. procura speciale;
7. modulo dichiarazione di esenzione dal versamento del C.U. (nel solo caso di reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, inferiore ad € 38.514,03);
8. copia documento di identità e codice fiscale.

Qual è il prezzo del ricorso?

Il ricorso ha il prezzo di euro 200,00 oltre al pagamento del contributo unificato (la cui somma da versare è pari a 259 euro essendo la causa di valore indeterminato ed è da pagare solo qualora nell'anno precedente si aveva un reddito familiare superiore ai 38.514,00) che dovrà essere pagato da parte e in caso di ricorso con più soggetti potrà essere ripartito tra gli stessi, così come le somme per i domiciliatari ossia per eventuali professionisti in loco che dovranno effettuare incombenze (si precisa che alla luce del processo telematico le incombenze sono prevalentemente tutte telematiche e che quindi

molto difficilmente vi sarà necessità di un domiciliatario, ma trattasi di eventualità che se pur residuale potrebbe verificarsi).

In merito al contributo unificato si precisa: possono **usufruire dell'esenzione contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore ad € 38.514,03** (il triplo di 12.838,01), reddito che viene aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico (tale importo viene annualmente rivalutato). Occorre evidenziare che il reddito di cui tenere conto per l'ammissione ai benefici in parola previsti dal DPR n. 115/2002 è, secondo la testuale espressione degli artt. 9 e 76, il **“reddito imponibile”** risultante dall'ultima dichiarazione, ossia l'ultimo periodo dichiarabile. L'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Cass. n.15694/2020); per ultima dichiarazione, quindi, non si intende l'ultima presentata ma quella relativamente alla quale è sorto l'obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata.

Per gli iscritti al sindacato GILDA (condizione da provarsi mediante autocertificazione) il ricorso verrà inoltrato gratuitamente e quindi questi non dovranno pagare i 200 euro, ma vale quanto sopra precisato per il contributo unificato e per le eventuali spese di domiciliatario.

Per gli iscritti GILDA Sardegna si precisa che l'Avv. Michele Bonetti sarà presente nella regione in data 25 ottobre 2024 per un seminario formativo per insegnanti e dirigenti scolastici (<https://www.gildanuoro.it/portale/corso-di-formazione-privacy-o-trasparenza/>) e quindi sarà disponibile di persona per ogni necessità.

Per una maggiore informazione sulle azioni GILDA si rimette il seguente link <https://www.gildanuoro.it/portale/recupero-scatto-2023-ricorso-gratuito-gilda-nuoro/>

Come inoltrare la documentazione?

Tutta la indicata documentazione dovrà essere inoltrata (dopo la compilazione del FORM (<https://forms.gle/GHgHfTd3vx082abR6>) via email all'indirizzo info@avvocatomichelebonetti.it indicando nell'oggetto: ricorso anno 2013 e allegando tutti i documenti in formato PDF (NO FOTO SOLO PDF).

Successivamente gli originali dovranno essere inoltrati tramite raccomandata a.r. all'indirizzo dello studio legale

Michele Bonetti
Studio Legale
Via S. Tommaso D'Aquino 47
Roma 00136

Come effettuare il bonifico? Alle seguenti coordinate:

MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.

FILIALE DI ROMA

VIA GREGORIO VII, 138

ROMA RM

IT39X0305801604100573037045

Indicando nella causale: NOME E COGNOME – Ricorso anno 2013

Anno 2013

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto CF
..... nato a il
....., residente in
....., delego a
rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio ed in ogni stato e grado, l'Avv.
Michele Bonetti e l'Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, conferendogli ogni più
ampio potere di legge ivi compresa la facoltà di nominare sostituti, presentare istanze,
diffide ad adempiere ed interruzive della prescrizione, rinunciare all'azione, nonché di
svolgere ogni attività necessaria al fine del conferimento dell'incarico professionale.
Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di
complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e
dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da
intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto
ed accettato un preventivo relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma via San
Tommaso d'Aquino n. 47 con facoltà dello stesso di eleggere domicilio per mio conto.

.....

V. per autentica

Avvocato Michele Bonetti

SCHEDA PERSONALE
Recupero anno 2013

SCHEDA PERSONALE
Recupero anno 2013

DATI ANAGRAFICI

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____

Codice Fiscale_____

Residente in (Città) _____ CAP _____

Via /Piazza _____, n. _____

Tel. _____ Fax _____

e_mail_____

Ulteriore indirizzo email a cui si vuole essere contattati _____

Pec	Cell

Ulteriori numeri di cellulare a cui si vuole essere contattati

ATTUALE DATORE DI LAVORO:

ATTUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI ASSUNZIONE:

MANSIONI ATTUALI:

TIPOLOGIA CONTRATTO ANNO 2013:

MANSIONI ESPLETATE ANNO 2013:

EVENTUALI NOTE PERSONALI:

[illegible]